

Segreteria Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Tel.: 06/916508543 – 06/916508575 – Fax: 06/89284075 – 06/89284076

E-mail: segreteria@anpsi.org - Sito internet: www.anpsi.org

Ivrea, 7 Ottobre 2009

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti Missioni dei Professionisti sanitari non medici.

In merito all'oggetto e, in funzione dell'incarico di Segretaria Regionale A.N.P.S.I. che la scrivente ricopre, è stato segnalato da alcuni colleghi che, nella Regione Piemonte, vi sono discrepanze di trattamento di missione per la partecipazione a Corsi di aggiornamento **OBBLIGATORI** per i Professionisti sanitari non medici (nello specifico per gli infermieri).

Premesso che si tratta di corsi di "aggiornamento obbligatorio" con inizio dei lavori alle ore 08.30 del mattino, è stato rilevato che alcuni colleghi sono stati "INVITATI" a prestare servizio nella giornata antecedente all'inizio dei corsi che, vista la distanza per il raggiungimento della sede congressuale (nella fattispecie Firenze), avviene di regola il giorno prima.

Orbene, se consideriamo:

- l'ordine di servizio n° 5/2006 datato 21.09.06 del Direttore Regionale Dr. Giuseppe CERAMI che specifica a pg. 3: "il tempo di viaggio non può essere in alcun modo computato ai fini del pagamento del trattamento straordinario ma solo come normale orario di lavoro quando coincida con l'orario d'ufficio",
- l'ordine di servizio n° 1/2008 datato 21.02.08 del Direttore Regionale Dr. Giuseppe CERAMI che specifica a pg. 3: "il tempo di viaggio non può essere in alcun modo computato ai fini del pagamento del trattamento straordinario ma solo come normale orario di lavoro quando coincida con l'orario d'ufficio",
- la lettera firmata in data 01.10.09 dall'attuale Direttore Regionale Dr. Pietro SPADAFORA, che specifica a pg. 4: "il tempo di viaggio non può essere in alcun modo computato ai fini del pagamento del trattamento straordinario ma solo come normale orario di lavoro quando coincida con l'orario di ufficio."

➤ la Circolare INAIL n° 25 del 15 Aprile 2003 laddove viene precisato che nel trattamento di missione “ai fini del calcolo della durata, l’inizio e il termine della missione si considerano.....omissis.....anticipati e posticipati di un’ora (orario “aggiuntivo”) rispetto agli orari di partenza e di arrivo effettivi, nel caso di utilizzo della ferrovia...omissis.....”

appare palese che “l’invito” fatto ad alcune colleghe è in contrasto con la durata effettiva del normale computo delle ore previste da contratto per l’espletamento dell’attività di servizio giacchè lo stesso per i Professionisti sanitari non medici ammonta a 7 ore e 12 minuti esclusa pausa pranzo.

Pertanto, se consideriamo la durata del viaggio in treno per raggiungere Firenze Santa Maria Novella da Torino e provincia, della durata complessiva di circa 5 ore, cui vanno aggiunte l’ora prima e l’ora dopo rispetto alla partenza (come da circolare INAIL 25/03), avremmo un computo complessivo di 7 ore che (si ribadisce) vanno considerate (cfr ordini di servizio e lettera sopra indicate) come normale orario di lavoro. Di fatto, a rigore, i Professionisti sanitari non medici avrebbero l’obbligo contrattuale di prestare servizio per i restanti 12 minuti giacchè resta salvo il diritto alla pausa mensa.

Pare superfluo sottolineare, ma la documentazione indicata precedentemente lo chiarisce fin troppo, che il tempo di viaggio non può essere considerato come straordinario.

Nasce quindi spontanea l’osservazione che non è contrattualmente corretto che i Professionisti sanitari non medici prestino servizio ben oltre le 7 ore e 12 minuti.

Purtroppo in alcune Sedi è stato richiesto di prestare servizio regolarmente al mattino e di raggiungere la sede di Firenze utilizzando il treno in partenza da Torino nel pomeriggio con conseguente superamento del normale orario di lavoro computabile alla giornata.

Si chiedono cortesi ed urgenti chiarimenti di merito per evitare disparità di trattamento tra i colleghi.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale A.N.P.S.I. Piemonte Valle d’Aosta

Monica SCORDARI